



Publicato all'Albo della Sede della  
Autorità Portuale di Venezia  
dal 16.10.2001 al 31.10.2001  
Venezia, 5.11.2001  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

# Autorità Portuale di Venezia

ORDINANZA n. 131 del 16 OTT. 2001

## CANONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PORTUALI

### IL PRESIDENTE

**VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata con la Legge 23 dicembre 1996, n. 647 e con la Legge 27 febbraio 1998, n. 30;

**VISTI** i Decreti 21 dicembre 1995 e 25 gennaio 2001 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernenti la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

**VISTO** l'art. 16 della citata Legge 84/1994, che prevede il pagamento di un canone e di una cauzione determinati dalle autorità portuali per l'esercizio di operazioni portuali da parte delle imprese autorizzate;

**VISTO** il Decreto 31 marzo 1995, n. 585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art. 16 della Legge 84/1994 anzidetta, e, in particolare, l'articolo 6 del Regolamento medesimo che detta disposizioni per l'istituzione del canone e della cauzione conseguenti al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività portuali;

**VISTE** le proprie Ordinanze n. 96/1999 e n. 119/2001, relative al canone e cauzione per l'esercizio di attività portuali;

**RITENUTO** opportuno aggiornare gli importi dei canoni dall'1 gennaio 2002 con l'entrata in vigore della moneta unica "Euro";

**IN VIRTU'** dei poteri conferiti,



# Autorità Portuale di Venezia

## ORDINA:

### Articolo 1

1. Il canone annuo per l'esercizio di attività di sbarco/imbarco, trasbordo, deposito e movimentazione, da parte delle **Imprese portuali** di cui all'Ordinanza n. 73/1999, **concessionarie demaniali** ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/1994, nonché delle **Imprese industriali** di cui all'Ordinanza n. 74/1999, è composto da:
  - a) **una parte fissa**, indivisibile, pari a 2.582 €;
  - b) **una parte variabile** commisurata al fatturato ed al grado di pericolosità delle merci trattate, e che tenuto conto anche del valore medio delle tariffe di mercato delle attività autorizzate, è così articolata:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| ▪ cereali e sfarinati                          | 51,65 € per 1.000 tonn.  |
| ▪ carbone                                      | 51,65 € per 1.000 tonn.  |
| ▪ rinfuse liquide ed assimilabili              | 30,99 € per 1.000 tonn.  |
| ▪ rinfuse altre                                | 51,65 € per 1.000 tonn.  |
| ▪ prodotti e semiproducti siderurgici in colli | 103,30 € per 1.000 tonn. |
| ▪ marmo e merci varie in colli                 | 103,30 € per 1.000 tonn. |
| ▪ colli eccezionali                            | 258,23 € per 1.000 tonn. |
| ▪ containers                                   | 0,77 € per pezzo         |
| ▪ rotabili                                     | 0,52 € per pezzo         |
2. Per le **Imprese portuali non concessionarie** ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/1994 ed autorizzate pertanto ad esercitare le attività in questione negli appositi spazi operativi a ciò riservati, tenuto conto dei costi connessi alla messa a disposizione ed al mantenimento in esercizio delle relative banchine e calate ed altresì del loro utilizzo in esclusiva, la parte fissa di cui alla precedente lettera a) deve intendersi aumentata a 25.823 €. Resta invece immutata la parte variabile.
3. Per i soggetti autorizzati all'esercizio delle sole **attività di sbarco/imbarco** (ex artt. 16 e 18 di cui all'Ordinanza n. 73/1999), la parte variabile di cui alla precedente lettera b) deve intendersi ridotta del 25%, mentre per quelli autorizzati al **solo deposito e movimentazione** (ex artt. 16 e 18 di cui all'Ordinanza n. 73/1999), la riduzione deve intendersi del 75%. Resta invece immutata la parte fissa applicabile.
4. Il pagamento della parte fissa del canone deve avvenire entro quindici giorni dal rilascio dell'autorizzazione e poi dall'inizio dell'anno solare successivo. Il pagamento della parte variabile del canone deve avvenire invece a consuntivo entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre solare. A tal fine i soggetti interessati devono trasmettere all'Autorità Portuale, tempestivamente e comunque non oltre i primi cinque giorni successivi alla scadenza del trimestre solare, tutti i dati necessari per l'emissione dell'ordinativo di riscossione. In caso di omessa od insufficiente segnalazione, viene provveduto alla fatturazione d'ufficio, sulla base dei dati del trimestre precedente.
5. La cauzione, che può essere prestata anche sotto forma di fidejussione bancaria o di assicurazione con società assicuratrici di rilevanza nazionale, europea od internazionale, è pari al canone complessivamente dovuto per l'attività espletata nell'anno solare precedente. In occasione del rilascio di nuove autorizzazioni, si fa riferimento invece al programma operativo o di attività a tal fine presentato.

Il valore minimo dell'ammontare di detta cauzione rimane fissato in 5.165 €.



# *Autorità Portuale di Venezia*

## **Articolo 2**

La presente Ordinanza entra in vigore dall'1 gennaio 2002.  
Da pari data vengono abrogate le Ordinanze n. 96/1999 e n. 119/2001.

Venezia, 16 OTT. 2001

IL PRESIDENTE  
Claudio Boniciolli

**ORDINANZA ABROGATA**  
CON SUCCESSIVA ORDINANZA N. 206 DEL 20 GIU. 2005